



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore DE CARLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MAGGIO 2024

Modifiche alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, in materia di riduzione degli sprechi di cibo

ONOREVOLI SENATORI. – La quantità di cibo prodotto e non consumato è in continuo aumento ed è evidenziata da dati allarmanti: secondo recenti studi dell’Ufficio statistico dell’Unione europea (Eurostat) la stima dello spreco *pro capite* nell’Unione europea è di circa 131 chilogrammi annui. Nel 2021, sempre secondo l’Eurostat, i Paesi europei hanno prodotto un totale di circa 58,4 milioni di tonnellate di rifiuti alimentari, di cui il 54 per cento riconducibile a scarti di origine domestica, mentre il resto è da imputare alla fase di produzione e trasformazione degli alimenti.

Al netto di inefficienze della filiera alimentare, è evidente che gli sprechi sono prevalentemente dovuti a fattori comportamentali e a una generale disattenzione rispetto alla disponibilità di cibo, che non è una risorsa infinita, e al suo valore.

Le perdite e gli sprechi alimentari costano all’economia mondiale oltre 990 miliardi di dollari ogni anno: gli alimenti sprecati comportano un consumo approssimativo pari a un quarto di tutta l’acqua utilizzata a fini agricoli, richiedono una superficie coltivata della grandezza della Cina, sono responsabili di oltre l’8 per cento delle emissioni globali di gas a effetto serra e contribuiscono in maniera significativa alla perdita di biodiversità.

Le iniziative intraprese a livello internazionale e dall’Unione europea sono numerose; tuttavia vanno fatti ulteriori sforzi per promuovere ogni condotta virtuosa, perché lo spreco di cibo può essere ridotto solo se cambiamo i nostri comportamenti.

Dobbiamo essere consapevoli che il cibo è elemento centrale di uno stile di vita che si esprime attraverso scelte alimentari sane

ed equilibrate nel rispetto della salute, dell’ambiente e anche della solidarietà, posto che, a fronte di un eccesso di alimenti, c’è anche povertà e fame.

In questo senso la riduzione dello spreco di cibo avanzato sia in casa, ma soprattutto nella ristorazione pubblica e privata, può contribuire in maniera determinante all’obiettivo stabilito dalla Commissione europea di tagliare gli sprechi *pro capite* del 30 per cento entro il 2030 in ristoranti, mense e famiglie.

Giova evidenziare che la maggior parte degli italiani consuma sempre più pasti fuori casa, ordinando importanti quantità di cibo che spesso vengono solo parzialmente consumate, generando sprechi ed elevate quantità di rifiuti. Per quanto spesso proposta dagli esercenti, la possibilità di portar via dal ristorante il cibo non consumato rimane una pratica ancora poco esercitata da parte dei clienti che spesso anzi considerano questo comportamento addirittura motivo di imbarazzo. Secondo i dati raccolti dalla Federazione italiana pubblici esercizi (FIPE), circa il 74 per cento dei consumatori ritiene che la pratica dell’asporto del cibo avanzato sia corretta. Tuttavia sono ancora molti gli italiani, oltre uno su quattro, che considerano disdicevole chiedere ai ristoratori di poter portare con sé gli alimenti non consumati durante il pasto.

Anche nelle mense, sia aziendali che scolastiche, si ravvisa un preoccupante spreco di cibo, e andrebbero incentivate tutte quelle scelte finalizzate a ridurre gli sprechi, come la pratica dell’asporto, ma anche pratiche di prevenzione come, ad esempio, evitare preparazioni troppo abbondanti da parte della

cucina o pratiche modalità di porzionatura non corrette.

Il presente disegno di legge, al fine di ridurre lo spreco di cibo, interviene a modificare le finalità del Fondo per la sperimentazione del reddito alimentare istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali dalla legge 29 dicembre 2023, n. 197. Tale Fondo è destinato a finanziare progetti di distribuzione di pacchi alimentari realizzati con l'invenduto della distribuzione alimentare in favore di soggetti appartenenti a categorie fragili.

Con il presente intervento normativo la finalità del Fondo è estesa al finanziamento di

progetti di riduzione dello spreco di cibo realizzati dai comuni, anche in collaborazione con gli enti del Terzo settore, attraverso la promozione di azioni di sensibilizzazione, di formazione e diffusione delle migliori pratiche, in particolare della pratica dell'asporto, con il coinvolgimento delle scuole, degli operatori della ristorazione e degli esercenti abilitati alla somministrazione di cibi e bevande. Per tale finalità la dotazione del Fondo è incrementata di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2024. Conseguentemente, si prevede la ridefinizione, con decreto ministeriale, delle modalità attuative del Fondo, come modificato dalla legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 1, comma 434, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo la parola: « alimentare » sono inserite le seguenti: « e per il sostegno a progetti di riduzione dello spreco di cibo realizzati dai comuni »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il Fondo è altresì destinato a finanziare progetti di riduzione dello spreco di cibo realizzati dai comuni, anche in collaborazione con gli enti del Terzo settore, attraverso la promozione di azioni di sensibilizzazione, formazione e diffusione delle migliori pratiche, in particolare della pratica dell'asporto, con il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado, degli operatori della ristorazione e degli esercenti abilitati alla somministrazione di cibi e bevande. Per le finalità di cui al terzo periodo il Fondo è incrementato di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2024 ».

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione dell'articolo 1, comma 434, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, come modificato dal comma 1 del presente articolo. Conseguentemente, il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 26 maggio 2023, n. 78, è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo del presente comma.